



Allegato A)

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FAUNISTICA COLOMBOFILA
"PASSIONE COLOMBOFILA ETS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'Associazione Faunistica Colombofila "PASSIONE COLOMBOFILA ETS", retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rimini. La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Le modifiche statutarie sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinato all'iscrizione nel relativo registro, e l'eventuale cancellazione da tale Registro determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'Associazione, a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative secondarie in altri luoghi del territorio nazionale.

Articolo 2) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'habitat naturale faunistico in generale nonché di quello dei volatili della specie colombofila in particolare;
- contribuire alla salvaguardia della biodiversità attraverso l'allevamento selettivo, con particolare attenzione alle razze avicole e cunicole autoctone, in via di estinzione o soggette a erosione genetica;
- favorire la coesione sociale, la partecipazione democratica, la solidarietà e la formazione di relazioni inclusive e rispettose tra i cittadini;

- promuovere tra i soci e la collettività una cultura del rispetto dell'ambiente e degli animali, anche attraverso esperienze educative e ricreative;
- sostenere il benessere individuale e collettivo mediante attività di formazione, socializzazione, tempo libero e sviluppo delle capacità personali.

L'Associazione Faunistica Colombofila "PASSIONE COLOMBOFILA ETS", per il perseguimento delle proprie finalità, aderisce alla Federazione Colombofila Italiana ETS con la quale condivide principi, obiettivi e linee guida operative.

L'Associazione può inoltre collaborare, gemellarsi o aderire ad altre associazioni, federazioni, enti nazionali o internazionali che perseguano scopi affini o complementari, nel rispetto dell'autonomia statutaria e dei principi del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e senza scopo di lucro.

Articolo 3)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d):

- organizzazione di incontri didattici e formativi rivolti a soci, scuole, enti pubblici e cittadini, finalizzati alla conoscenza dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla fauna e all'allevamento dei colomby di razza;
- realizzazione di corsi, seminari, pubblicazioni, conferenze e attività divulgative anche mediante supporti multimediali;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali (lett. i):

- promozione di manifestazioni, gare ed esposizioni colombofile a carattere locale, nazionale e internazionale;



- pubblicazione di riviste, libri, opuscoli, video e materiali didattici per la divulgazione delle conoscenze in campo faunistico, zootecnico e ambientale;
- c) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente dai soggetti operanti in regime di impresa (lett. e):
 - attività di sensibilizzazione ecologica e ambientale attraverso eventi, visite guidate e progetti di educazione ambientale;
 - promozione della conservazione della biodiversità, in particolare delle razze colombofile autoctone e italiane;
- d) attività commerciali diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017):
 - gestione di attività commerciali e produttive connesse e accessorie alle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.



L'Associazione potrà aderire ad altre realtà associative con finalità analoghe, anche a livello nazionale e internazionale, e potrà compiere tutte le attività accessorie e strumentali utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, comprese operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente per gli enti del Terzo Settore.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche senza discriminazione di sesso, cittadinanza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Tutti i Soci, compresi i minorenni, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali e del diritto di voto; nel caso di soci minorenni l'esercizio del diritto di voto è attribuito a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Ad ammissione avvenuta sarà inserito e iscritto nel libro soci a cura del segretario dell'Ente. Tale iscrizione gli attribuirà, con la qualifica di socio, il diritto di voto, a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione e a contribuire al perseguimento degli scopi sociali nelle forme organizzativamente previste.

Nel caso la domanda venga respinta e inoltrata all'interessato con apposita comunicazione, questi potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nei 60 giorni successivi (art. 23 comma 2, Codice del Terzo Settore).

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti rappresentati dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Articolo 6) Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, ad esaminare i libri sociali previo richiesta scritta e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali (come ad es. la quota annuale di iscrizione), o periodici in funzione alla partecipazione ad



attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:



- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione (art. 7 Codice del Terzo Settore);
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (Art. 8 Commi da 1 a 3, Codice del Terzo Settore).

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 12) Il bilancio di esercizio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo approva e deposita presso il RUNTS la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nel caso in cui si siano registrate nell'anno precedente entrate inferiori ad Euro 300.000,00 (Art. 13 Commi 1-2, Codice del Terzo Settore).

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa



per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima della riunione mediante raccomandata, e-mail o pec agli associati. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.



Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi all'Associazione.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- Tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;
- Per deliberare modifiche statutarie;
- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- In prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli associati;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- In prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
- In seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo per le delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio che richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto.



Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica otto anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi



l'apposita Assemblea. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione, nei limiti stabiliti dall'assemblea. E' possibile che un componenti del Consiglio Direttivo svolga attività professionali retribuite per conto dell'Associazione, solo se tali attività non rientrino nelle funzioni proprie dei consiglieri e a condizione che non sia iscritto nel registro dei volontari dell'ente.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;



- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL PRESIDENTE

Articolo 23) Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.



ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24) Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 25) Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione).

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea, che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ad altri soggetti indicati dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 28) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Letto, confermato e sottoscritto in RIMINI il 16 giugno 2025

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario:

